



INDICE

1. Piani di Gestione dei siti Natura 2000	2
2. Normativa Nazionale	3
2.1. Divieti per tutte le ZPS:	3
2.2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.	6
3. Normativa Regionale	7
3.1. Divieti per tutte le ZPS:	7
3.2. Divieti per la tipologia AMBIENTI FLUVIALI.....	9
4. DECRETO 15484 22/12/2008 Identificativo Atto n. 1004 - DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER I PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 DEL FIUME PO.....	12
4.1. Aspetti specifici della ZPS IT 20A0503	12
4.1.1. Revisione critica degli obiettivi di conservazione	12
4.1.2. Validazione dei contenuti dei Formulari e dei relativi aggiornamenti	12
5. Redazione del Piano: iter preliminare.....	13
5.1. Quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito.....	14
5.1.1. Descrizione fisica del sito	14
5.1.2. Descrizione biologica del sito.....	15
5.1.3. Descrizione socio-economica del sito	16
5.1.4. Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti nel sito.....	17
5.1.5. Descrizione del paesaggio	17
5.2. Analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie.....	18
5.2.1. Obiettivi	18
5.2.2. Strategia gestionale	18
6. Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013.....	19



1. Piani di Gestione dei siti Natura 2000

Il Ministero dell'Ambiente ha emanato nel settembre 2002 le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. Lo strumento tecnico per l'applicazione delle suddette linee guida è il Manuale per la gestione dei siti Natura 2000 realizzato con il progetto LIFE99 NAT/IT/006279 "Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione" di cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio - Direzione Conservazione della Natura è beneficiario.

I principali prodotti di questo progetto sono:

- la elaborazione di Linee Guida generali per la realizzazione di piani di gestione, già pubblicate su G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002;
- l'elaborazione di un manuale con indicazioni gestionali,
- l'elaborazione di piani di gestione pilota su 11 siti Natura 2000 delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea



http://www2.minambiente.it/pdf_www2/dpn/rete_natura2000/manuale_gestione_siti_natura2000.pdf



2. Normativa Nazionale

DECRETO 17 ottobre 2007 e DECRETO 22 Gennaio 2009 (xxx cassato; xxx integrato) - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

Le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", nonché dei criteri minimi uniformi definiti col presente decreto e articolati come segue:

- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS - "ambienti fluviali";

2.1. DIVIETI PER TUTTE LE ZPS:

~~a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;~~

b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria ~~2008/2009~~ 2009-2010;

e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);



- f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*) fatte salve, limitatamente alla Pernice Bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie;
- h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1. settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, ~~entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 4;~~
- i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni ;
- j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
- m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;



n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

o) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, ~~nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori~~ per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;

p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;

q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi; della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.



Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

u) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06.

2.2. ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI FLUVIALI.

Regolamentazione di:

- taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
- caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- captazioni idriche e attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
- impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.



3. Normativa Regionale

DGR 7884/2008 e 975/2009 (testo coordinato)

3.1. DIVIETI PER TUTTE LE ZPS:

- a) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009-2010;
- d) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- g) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1. settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- h) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni ;
- i) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;



- l) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- m) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
- n) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- o) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
- p) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;



- q) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
- r) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbata, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- s) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- t) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi; della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

3.2. DIVIETI PER LA TIPOLOGIA AMBIENTI FLUVIALI

- Captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia, ambientale fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perfluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.
- La realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo.
- L'immissione o il ripopolamento con specie alloctone
- taglio dei pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione
- l'irrorazione aerea



- le attività di taglio e di ordinaria gestione nel periodo dal 1° marzo al 10 agosto nelle aree umide e nei canneti.

Inoltre

“A) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente all’entrata in vigore della presente deliberazione, l’impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell’85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle “emergenze naturali” di seguito definiti.

All’ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle “emergenze naturali” di seguito definiti.

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell’ente gestore stesso, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base possibilmente di ortofoto, di CTR o di altra carta tecnica, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile:

1) i boschi pre-esistenti e le “emergenze naturali” definite al successivo punto C);

2) i nuovi impianti boschivi:

- nuclei boscati
- fasce boscate riparie;
- corridoi boscati periferici;

individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.

B) I nuovi impianti boschivi, di cui al precedente punto A2 - che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all’art. 42 della l.r. 31/2008 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) - saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all’impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

C) Sono considerate “emergenze naturali”:

1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, quercu-ulmeti, quercu-carpineti, ontaneti);

2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);



- 3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;
- 4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;
- 5) ambiti di nidificazione dell'avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
- D) Il concessionario può comunque chiedere contributi pubblici per la copertura parziale o totale delle spese legate alla realizzazione o alla manutenzione dei nuovi impianti boschivi (es. misure 221A e 223 del Reg. CE 1968/2005, albo delle opportunità di compensazione, proventi delle sanzioni sulla normativa forestale come da art. 18, comma 2, del r.r. 5/2007, aiuti per i "sistemi verdi").
- E) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
- F) Le previsioni di cui ai precedenti punti da A) a E) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
- G) L' impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
- H) A far data dal 1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
- I) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
- L) Per le concessioni demaniali rilasciate dopo l'approvazione della presente deliberazione, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti."



4. DECRETO 15484 22/12/2008 Identificativo Atto n. 1004 - DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER I PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 DEL FIUME PO

4.1. ASPETTI SPECIFICI DELLA ZPS IT 20A0503

4.1.1. Revisione critica degli obiettivi di conservazione

Le problematiche connesse alla conservazione degli elementi di maggiore interesse sono le stesse comuni alla maggior parte dei Siti Natura 2000 della Golena del Po. Da un lato si rende necessaria una gestione diretta alla conservazione delle zone umide, e nella fattispecie della divagazione del Po compresa tra l'Isola Maria Luigia e la sponda sinistra del Fiume. Dall'altro, si configurano diversi interventi effettivi per le specie forestali (controllo delle specie invasive, gestione eco-compatibile dei pioppeti) e per gli ambienti agricoli (implementazione della rete ecologica, mantenimento e diversificazione dei margini) e fluviali (rinaturalizzazione delle sponde, creazione di fasce tampone tra il fiume e le colture). La presenza di attività venatorie nell'area ha consentito l'attuazione localizzata di misure orientate verso l'incremento della vocazionalità del territorio per la fauna ornitica e la fauna minore; peraltro, questo tipo di fruizione deve essere quanto meno integrato con le altre necessità gestionali evidenziate per l'area.

4.1.2. Validazione dei contenuti dei Formulari e dei relativi aggiornamenti

Le informazioni contenute nel Formulario standard appaiono complete ed aggiornate per ciò che riguarda l'avifauna. Risultano in effetti coerenti con i contenuti della Banca Dati Ornitologica Regionale e con le informazioni pubblicate e disponibili.

Vi sono apparentemente meno dati relativamente agli altri taxa, ed appare opportuna l'esecuzione di campagne di rilevamento per l'avifauna nidificante, gli invertebrati e i Chiroterri.

Piuttosto scarsa è l'informazione riguardo la componente flora e vegetazione, in particolare per quanto concerne i rapporti spaziali e dinamici tra le diverse comunità e la valutazione della consistenza delle popolazioni di neofite invasive.



5. Redazione del Piano: iter preliminare

Il punto di riferimento normativo per la gestione delle ZPS e dei SIC è il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 [G.U. n. 224 del 24 settembre 2002], contenente le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000. Secondo tale Decreto la peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 è che "non sono sempre necessari, ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono essere documenti a se stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo".

Considerato l'oggetto della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat, ad esempio i Piani di Settore Faunistico delle Aree Protette rappresentano un naturale strumento gestionale di riferimento, che potrebbero rendere non necessaria la redazione di un Piano di gestione appositamente dedicato.

Livelli di governo del territorio con cui un Piano di gestione deve integrarsi o a cui fare riferimento sono: la Provincia e/o l'area metropolitana, laddove a questa è assegnato un ruolo pianificatorio; il bacino idrografico per quanto previsto nella L. 183/89; la Regione per quanto riguarda le sue attribuzioni dirette (piani di settore, programmazione finanziaria, uso dei fondi strutturali, normative di settore e di carattere generale, in particolar modo la materia urbanistica e il decentramento in attuazione della "riforma Bassanini" D.Lgs 112/98 ed alla successiva modifica del Titolo V della Costituzione). A questi livelli il Piano è lo strumento che determina l'uso di tutte le risorse presenti in un dato territorio e di conseguenza la pianificazione integrata è quella che può maggiormente considerare l'insieme delle esigenze di tutela e valorizzazione dei sistemi ambientali.

Per valutare lo stato della gestione del territorio dal punto di vista degli obiettivi di conservazione del sito, occorre innanzitutto l'inventario delle previsioni normative riferite al sito considerato (raccolgere tutti gli elementi di natura legislativa, regolamentare, amministrativa, pianificatoria, programmatica e contrattuale che riguardano le aree, con riferimento alla loro disciplina d'uso).

Se l'area del sito considerato è interna a un'area naturale protetta, occorre verificare se gli strumenti di protezione interni dell'area protetta siano sufficienti a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat per le quali il sito è stato individuato (strumenti di pianificazione vigenti per l'area protetta, regolamenti, piani di gestione, discipline o zonizzazioni previste per l'area in questione).

Se l'area del sito è esterna ad aree naturali protette occorre verificare le misure di conservazione obbligatorie eventualmente già esistenti, come piani urbanistico-territoriali, piani di bacino, piani per singole risorse (estrattive, acque, coste, fauna, foreste, ecc.), nonché altri strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione vigente.



Se queste sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le locali popolazioni e gli habitat delle specie per le quali il sito è stato individuato, questo non richiede ulteriori misure specifiche di conservazione, ferme restando le attività di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree di interesse comunitario.

Se, gli strumenti di pianificazione già esistenti non sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente occorrerà innanzitutto provvedere ad integrarli (contenuti adeguati possono essere predisposti ed inseriti all'interno di altri strumenti di pianificazione esistenti o in itinere: ad esempio, Piano del parco o della riserva; Piano territoriale di coordinamento o paesistico; Piano strutturale o regolatore; Piano di assestamento forestale; ecc.) per poi prendere in esame la possibilità di realizzare un Piano di gestione del sito come strumento di pianificazione a sé stante.

5.1. QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

La prima parte del Piano consta del "quadro conoscitivo" del sito e del paesaggio circostante, ove rilevante per le finalità del Piano stesso. Il "quadro conoscitivo" riguarda le seguenti componenti:

- A) fisica;
- B) biologica;
- C) socio-economica;
- D) archeologica, architettonica e culturale;
- E) paesaggistica.

Le cinque componenti sono descritte sulla base delle conoscenze pregresse e, ove le risorse finanziarie lo consentano, di studi aggiuntivi. Le conoscenze pregresse sono costituite da pubblicazioni scientifiche, rapporti tecnici e statistici ed elaborazioni cartografiche.

5.1.1. Descrizione fisica del sito

La descrizione fisica del sito consta di: descrizione dei confini; clima regionale e locale; geologia e geomorfologia; substrato pedogenetico e suolo; idrologia.



5.1.2. Descrizione biologica del sito

La descrizione biologica del sito è incentrata sulle specie e sugli habitat (o quando ciò sia sensato dal punto di vista gestionale, sui raggruppamenti di habitat) per i quali il sito è stato individuato, e sui processi ecologici che ne determinano la presenza.

i) Il primo passo è la verifica e l'aggiornamento dei dati di presenza riportati nelle schede Natura 2000.

ii) Segue una ricerca bibliografica esaustiva della letteratura scientifica rilevante sul sito.

iii) Seguono gli studi di dettaglio che constano di un atlante corologico (del sito ed eventualmente del territorio circostante) composto da alcune mappe tematiche e delle liste delle specie vegetali e animali presenti. La scala dell'atlante corologico è da definirsi essenzialmente sulla base dell'estensione del sito.

L'atlante corologico è composto dai seguenti tematismi, la cui selezione è subordinata alle necessità ed opportunità di ciascun caso in esame:

- * uso del territorio; questa carta è ottenuta tramite interpretazione di immagini telerilevate (preferibilmente ortofoto) e validazione in campo ad opera di esperti. L'obiettivo è di mappare tutti gli habitat presenti, come codificati nell'allegato alla direttiva Habitat, e l'uso del suolo (inclusi i valori archeologici e architettonici);
- * distribuzioni reale e potenziale delle specie floristiche in allegato II e IV alla direttiva Habitat e delle specie di interesse nazionale, sulla base di rilievi di campo e, ove esistenti, di riferimenti bibliografici;
- * distribuzioni reale e potenziale delle specie zoologiche elencate negli allegati delle Direttive Comunitarie di riferimento, e delle specie di interesse nazionale; una particolare attenzione dovrà essere prestata alla localizzazione dei siti di riproduzione, di svernamento e di sosta delle specie di interesse, nonché alle aree ad elevata ricchezza di specie;
- * fitosociologia (di tutto il sito o di alcune aree campione) secondo l'approccio sinfitosociologico, capace di evidenziare oltre alla situazione reale anche quella potenziale.
- * lista delle specie botaniche in allegato alla direttiva Habitat e altre specie di interesse nazionale;
- * lista delle specie zoologiche in allegato alla direttiva Habitat e alla direttiva Uccelli e altre specie di interesse nazionale.

Le liste delle specie botaniche e zoologiche sono messe a punto sulla base della bibliografia esistente e di rilievi di campo ad hoc. Tali liste possono fornire informazioni quantitative o semiquantitative circa l'abbondanza delle singole specie o limitarsi a segnalarne la presenza. Sono evidenziate le specie degli allegati delle Direttive Comunitarie di riferimento, le specie prioritarie, le specie appartenenti alla lista rossa nazionale e quelle protette da convenzioni internazionali:



5.1.3. Descrizione socio-economica del sito

La fase di inventario socio-economico identifica i fattori esistenti o potenziali che si suppone possano influenzare (positivamente o negativamente) la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti nel sito. Anche questo inventario è costituito dall'atlante (insieme di tematismi socio-economici) e da raccolte di informazioni specifiche.

Questa parte dell'atlante contiene i seguenti tematismi:

- aree protette, suddivise per tipologia come riportato nell'elenco ufficiale delle aree protette;
- altri vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.);
- uso del suolo (già contenuta nell'inventario biologico);
- mappa catastale o almeno definizione di macrozone demaniali, pubbliche o private ove possibile;
- aree di programma per l'adozione di misure agro-ambientali (Piano di Sviluppo Rurale).

Le ulteriori informazioni includono:

- inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale ricade il sito;
- inventario dei piani, progetti, politiche settoriali, che interessano il territorio nel quale ricade il sito;
- inventario delle tipologie di fondi (comunitari e di altra fonte) potenzialmente utilizzabili per il sito;
- inventario e valutazione dell'intensità delle attività umane presenti all'interno del sito: agricoltura, selvicoltura, ittiocoltura, allevamento, pascolo, caccia, pesca commerciale, pesca sportiva, commercio, artigianato, turismo, servizi (in parte mappabili nell'atlante dell'uso del territorio);
- inventario delle regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul territorio e in generale alle attività antropiche (ad esempio, norme statutarie, usi civici).

Per meglio comprendere le possibilità di accoglienza e di successo delle misure di conservazione, è comunque necessario chiarire se nel sito esista o meno popolazione e quali siano i diversi gruppi presenti, in base alle loro condizioni economiche, alla loro attitudine nei confronti delle azioni individuate (attivamente positive, passive, negative per ignoranza, negative per scelta) e alle loro motivazioni. Ciò può essere fatto anche tramite interviste presso gli uffici comunali e i soggetti informati.

Indicatori consigliati (relativamente ai Comuni nel cui territorio ricade il sito considerato):

- numero di persone impiegate e flussi economici per settore;
- variazioni demografiche (es. variazione della popolazione residente);



- tasso di attività totale della popolazione in età lavorativa (occupati/non occupati in età lavorativa);
- tasso di disoccupazione giovanile;
- tasso di scolarità (scuola dell'obbligo, scuola superiore, università);
- presenze turistiche per abitante e per km2.

5.1.4. Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti nel sito

Questa parte di inventario identifica i valori archeologici, architettonici e culturali, comprese le sistemazioni agrarie e forestali tradizionali, la cui tutela si suppone possa interagire con la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti nel sito.

Questa parte dell'atlante contiene i seguenti tematismi:

- aree archeologiche;
- beni architettonici e archeologici sottoposti a tutela e eventuali aree di rispetto.

Le ulteriori informazioni includono le prescrizioni relative a tali aree o beni derivanti dalla normativa nazionale di riferimento e dagli strumenti di pianificazione esistenti.

5.1.5. Descrizione del paesaggio

Il paesaggio assume una importanza del tutto particolare in quanto, dopo la firma della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, ottobre 2000), la rete dei paesaggi europei sarà la prossima tappa per la conservazione della diversità biologica e culturale. Il paesaggio non sarà quindi valutato in termini esclusivamente percettivi, ma sarà considerato come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.

Poiché le popolazioni animali e vegetali e gli habitat presenti all'interno del sito rappresentano una unità gestionale che non può essere considerata isolata rispetto ad un contesto territoriale più ampio, è necessario individuare un'area circostante in cui indagare determinate caratteristiche, funzionalmente collegate al sito. Data la molteplicità degli aspetti ecologici e gestionali da considerare, risulta impossibile definire a priori l'ambito spaziale da considerare sulla base di principi ecologici: la scelta dell'estensione della fascia da considerare andrà quindi calibrata sulla base della fattibilità (risorse finanziarie disponibili) e delle caratteristiche di ciascun sito e dell'ambito territoriale in cui esso si colloca.



5.2. ANALISI: VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE

Realizzato il quadro conoscitivo del sito, occorre:

- a) mettere a fuoco le esigenze ecologiche delle specie e delle biocenosi degli habitat di interesse comunitario;
- b) utilizzare gli indicatori che consentano di valutare se le specie e gli habitat per i quali il sito è stato individuato versino in uno stato di conservazione favorevole e che consentano di valutarne l'evoluzione;
- c) valutare l'influenza sui suddetti indicatori da parte dei fattori biologici e socio-economici individuati nel quadro conoscitivo del sito.

5.2.1. Obiettivi

Una volta individuati i fattori di maggior impatto, e quindi i problemi, dovranno essere formulati gli obiettivi gestionali generali (ad esempio, migliorare la qualità delle acque per le specie acquatiche, impedire l'interramento di zone umide, allungare i cicli di utilizzazione delle risorse boschive) e gli obiettivi di dettaglio.

Vanno inoltre evidenziati eventuali obiettivi conflittuali (ad esempio, esigenze conflittuali tra due specie animali o tra una di queste e l'evoluzione delle componenti vegetali) e vanno definite le priorità d'intervento sulla base di valutazioni strategiche che rispettino le finalità istitutive del sito.

5.2.2. Strategia gestionale

Questa fase consiste nella messa a punto delle linee generali di intervento e delle specifiche azioni da intraprendere, unitamente ad una valutazione dei costi che devono supportare tali azioni e dei tempi necessari per la loro realizzazione. I risultati dovranno essere monitorati periodicamente tramite gli indicatori di cui ai paragrafi precedenti. Ciò consentirà di valutare l'efficacia della gestione ed eventualmente modificare la strategia.



6. Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013

La Sottomisura 323 A del PSR finanzia la realizzazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 o l'integrazione di strumenti di pianificazione già esistenti, al fine di renderli adeguati alla corretta conservazione degli habitat e delle specie che li caratterizzano ed alla diffusione della loro conoscenza.

Il finanziamento per la realizzazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 comporta necessariamente lo sviluppo delle seguenti attività, che peraltro si integrano con le modalità di redazione già previste dal Ministero dell'Ambiente.

- l'inquadramento conoscitivo (Atlante del territorio) aggiornato ai dati più recenti disponibili, con riferimento ai Formulari Standard 2007 pubblicati sul sito DG Qualità dell'Ambiente, con particolare attenzione agli habitat ed alle specie di interesse comunitario, alle relative specifiche esigenze ed eventuali minacce;
- l'eventuale previsione di interventi attivi di carattere strutturale;
- la descrizione delle corrette modalità gestionali degli habitat presenti, anche in relazione al rapporto ecologico con le specie faunistiche; la conseguente promozione di adeguate modalità di svolgimento delle attività antropiche presenti e le indicazioni circa eventuali opportunità di incentivazione delle stesse;
- il rapporto del piano con la pianificazione territoriale vigente e un'eventuale parte normativa relativa alla regolamentazione delle attività antropiche, complete di chiari riferimenti cartografici, al fine di permettere l'effettivo rispetto delle prescrizioni fornite, anche a seguito di un successivo recepimento/integrazione negli strumenti territoriali più idonei (esempio modalità e limiti per i tagli forestali);
- eventuali indicazioni rispetto alle modalità per l'applicazione della valutazione di incidenza;
- il programma di monitoraggio sul successo delle azioni previste dal piano in rapporto allo stato di conservazione di habitat e specie, attuato mediante l'utilizzo di specifici indicatori individuati dal piano stesso ed il programma di gestione dei dati;
- il programma di comunicazione finalizzato a aumentare la consapevolezza sociale (popolazione, enti locali e operatori privati) delle tematiche naturalistiche con particolare riferimento alla biodiversità che caratterizza il Sito in oggetto e della percezione del possibile impatto delle attività antropiche sull'ambiente (positivo o negativo in base alle considerazioni emerse dal piano);
- programma per il coinvolgimento di tutti gli stakeholder legati al sito, secondo una modalità partecipativa di condivisione delle informazioni e della visione futura dell'area in termini progettuali;



- per le ZPS: i contenuti minimi per le misure di conservazione delle ZPS di cui alla DGR 8/7884 del 30.07.2008 pubblicata sul 1° suppl. straord. al n. 35 del BURL del 26.08.2008;
- per i SIC: i contenuti minimi per le misure di conservazione delle ZSC previsti dal D.M. 184/2007 pubblicato sulla G.U. 6.11.2007.;
- il calendario e le scadenze per la realizzazione di tutte le azioni previste.

